Aspetti Legali Decreto Pisanu Nuove Norme Antiterrorismo

Normative di riferimento:

a) D.L. 259/2003 (Codice Telecomunicazioni) http://www.comunicazioni.it/it/index.php?IdPag=725

b) decreto legge 27 luglio 2005 n.144 convertito con la legge 31 luglio 2005 n.155:

http://www.parlamento.it/leggi/elelenum.htm

c) Decreto di attuazione del 16 agosto 2005:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/terrorismo_int/decreto_160805.pdf

d) Circolare Ministero dell'Interno n.557/2005:

http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo=21262

Obblighi introdotti:

l'esercizio pubblico di qualsiasi tipo (bar, ristorante, albergo, rivendita tabacchi) che offre al pubblico un servizio di Internet, tramite terminali, tramite prese ethernet o tramite wi-fi è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:

- a) Inviare al Ministero delle Telecomunicazioni la comunicazione prevista dall'art. 25 del Codice delle Telecomunicazioni (modulo scaricabile alla pag.125 degli allegati di cui al link http://www.comunicazioni.it/it/DocSupp/725/codice%20delle%20comunicazioni%20-%20allegati.pdf);
- b) richiedere la licenza al questore : http://www.interno.it/assets/files/8/2005830143645.pdf
- c) identificare il soggetto a cui si offre il servizio prima di consentirgli l'accesso procedendo come segue: chiedere un documento di identità, trascrivere su un registro o su un computer i dati anagrafici (data e luogo di nascita, residenza etc), indicare il tipo di documento (es. patente, passaporto, carta di identità), il n. del documento e fare una fotocopia dello stesso;
- d) porre in essere il monitoraggio delle attività svolte dal soggetto a cui si offre il servizio, ovvero: memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed all'ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente esclusi, comunque, i contenuti delle comunicazioni;
- e) sanzioni: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

DOMANDE

E' necessario richiedere 2 licenze? Una in Questura e l'altra al Ministero delle Telecomunicazioni?

Non si tratta di due licenze, la prima è una comunicazione da inviare al Ministero in quanto si offre al pubblico un servizio di telecomunicazione (Internet), la seconda è una vera e propria licenza che si richiede alla Questura.

La licenza viene consegnata dalla Questura? Entro quando?

La licenza si intende rilasciata trascorsi 60 gg. dall'inoltro della domanda.

I dati vanno conservati su carta o in formato elettronico?

Se le postazioni offerte al pubblico sono non più di tre i dati anagrafici e quelli relativi al monitoraggio possono essere tenuti in registri numerati e vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza. Nel caso di wi-fi o di prese ethernet che consentono, potenzialmente, di collegare più di tre terminali si consiglia di archiviare i dati in formato elettronico.

Devo tenere in formato elettronico anche una copia del documento di identità del soggetto a cui viene offerto il servizio?

No, solo i dati in esso contenuti, la copia del documento potrà essere conservata in formato cartaceo.

Per quanto tempo e secondo quali modalità si devono tenere i dati relativi all'identità del soggetto a cui è offerto il servizio e del monitoraggio delle attività da questo poste in essere? I dati registrati devono essere mantenuti, con modalità che ne garantiscano l'inalterabilità e la non accessibilità da parte di persone non autorizzate fino al 31 dicembre 2007.

Per "monitoraggio delle attività" si intende tenere traccia di tutti i siti visitati dal soggetto a cui si offre il servizio?

No, il monitoraggio si effettua tenendo traccia dell'identità del soggetto a cui si offre il servizio, il tipo di servizio offerto data ed ora di inizio e fine della fornitura del servizio.

Cosa si intende per servizio offerto?

Se si offre il servizio di connessione ad Internet il "servizio offerto" sarà "Internet"

Le postazioni ove si trovano i terminali con i quali si offre il servizio devono essere vigilate? No, possono essere anche non vigilate, ma bisogna adottare misure che impediscano l'uso dei terminali a soggetti non preventivamente identificati. Tali misure vanno adottate anche nel caso si offra il servizio tramite tecnologia wi-fi

LA SOSTANZA DEI NUOVI ADEMPIMENTI

Gli adempimenti principali ai quali si deve sottostare secondo la nuova normativa riguardano principalmente:

- c) il monitoraggio delle attività dell'utente;
- d) la raccolta e la conservazione dei dati di cui sopra.

a) la richiesta della licenza

L'art 7 del Decreto Legge 27 luglio 2005 n.144 richiede che chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore; chi già offre il servizio dovrà mettersi in regola entro il 26 settembre.

Copia della richiesta di licenza è reperibile al seguente indirizzo web: http://www.interno.it/assets/files/8/2005830143645.pdf .

b) Identificazione dell'utente

L'art. 1 del Decreto del 16 agosto 2005 richiede all'Internet

Point di identificare chi accede al servizio, prima che vi acceda, prendendone i dati anagrafici da un documento di identità, trascrivendo il n. del documento e facendone una fotocopia. Il gestore, inoltre, dovrà adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti ad impedire l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano state preventivamente identificate. Sarà possibile identificare una volta sola il soggetto che utilizza il servizio e conferirgli delle credenziali di accesso ad uso plurimo, sarà, comunque, obbligo del gestore assicurarsi che altri non identificati non utilizzino le stesse credenziali.

c) Monitoraggio attività:

Ai sensi dell'art.2 del decreto 16 agosto 2005 il gestore dell'Internet Point deve memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed all'ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti della comunicazioni.

d) Raccolta e conservazione dei dati:

Ai sensi della normativa di cui sopra il gestore

dovrà adottare misure necessarie affinché i dati registrati siano mantenuti, con modalità che ne garantiscano l'inalterabilità e la non accessibilità da parte di persone non autorizzate fino al 31 dicembre 2007; se si dispone di più di tre postazioni i dati di cui sopra dovranno essere raccolti e trattati con modalità informatiche, ciò renderà necessaria la redazione del DPS, documento programmatico della sicurezza, previsto dal d.lgs 196/2003. Sia i dati relativi all'identificazione dell'utente che al monitoraggio dovranno, quindi, essere raccolti dal gestore dell'Internet Point e resi disponibili agli organi di polizia o alla magistratura se richiesti.